



AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA  
DELLA PROVINCIA DI TORINO  
EX IACP  
C.F. e Partita IVA 0049900016

# STATUTO

E

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTI DELLE A.T.C.  
PREVISTI DALL'ART. 20, 4° COMMA, DELLA L.R. 26 APRILE 1993, N. 11

---

Approvato con deliberazione commissariale n. 1013 del 1° febbraio 1994

Operante per decorrenza di termini dal 9 aprile 1994

Modificato con deliberazione n. 3/750 del 9 luglio 1996

Operante per decorrenza di termini dal 4 novembre 1996

Modificato con deliberazione n. 473/802 del 19 ottobre 1998

Immediatamente operante ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5

## **Art. 1 - Denominazione**

1. L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Torino in forza della Legge Regionale n 11 del 26.4.1993 ha assunto la denominazione di "Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino".

## **Art. 2 - Funzioni**

1. L'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino esercita le funzioni attribuite all'Istituto Autonomo per le Case Popolari dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

## **Art. 3 - Finalità**

1. L'Agenzia Territoriale per la Casa concorre al soddisfacimento del fabbisogno abitativo espresso nell'ambito territoriale di competenza, in particolare dai ceti sociali deboli.

2. Persegue la sua finalità attraverso l'incremento del patrimonio residenziale e dei relativi servizi e la riqualificazione dell'esistente.

3. Provvede inoltre alla gestione del patrimonio proprio, e, su delega, di altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.

## **Art. 4 - Compiti**

1. Per l'attuazione delle proprie finalità l'A.T.C. può:

- a) attivare interventi di edilizia residenziale e realizzare infrastrutture - anche con concorso o contributo pubblico - mediante l'acquisizione e la costruzione nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b) svolgere, per conto di Enti Pubblici e altri soggetti attività connesse alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e private;
- c) espletare - su delega - ulteriori funzioni fra quelle trasferite o delegate alla Regione, ovvero agli Enti Locali, ivi comprese attività di ricerca, studio e sperimentazione;
- d) promuovere e realizzare programmi e interventi di rilevanza urbanistica, nonché di riqualificazione urbana, a norma della vigente legislazione;
- e) provvedere all'amministrazione e alla manutenzione del patrimonio immobiliare proprio e, nei casi di delega, anche di patrimoni pubblici e privati di terzi;
- f) locare, alienare gli immobili ovvero assegnarli in locazione con patto di futura vendita o con trasferimento immediato della proprietà;
- g) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati di qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;
- h) contrarre prestiti, con o senza garanzia ipotecaria, e ricevere depositi a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
- i) compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i fini istituzionali;

- l) promuovere e sostenere iniziative di integrazione sociale dei propri utenti;
- m) promuovere e/o partecipare, anche in forme non maggioritarie, a società, imprese o consorzi che abbiano scopi compatibili con i fini istituzionali;
- n) svolgere, per conto della Regione, attività di vigilanza sui Comuni in materia di contabilizzazione delle spese inerenti l'attuazione di programmi finanziati con i fondi depositati presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti, nonché di rendicontazione dei canoni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica amministrati direttamente dai Comuni;
- o) compiere tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

## **Art. 5 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'A.T.C. e da partecipazioni societarie;
- b) da eredità, lasciti, donazioni, elargizioni;
- c) dal patrimonio degli altri enti e delle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali acquisito in virtù di trasferimento, fusione, incorporazione e devoluzione ai sensi di legge;
- d) dal fondo di riserva ordinario e da aiuti devoluti ad aumento del patrimonio;
- e) da ogni altro apporto o incremento di carattere patrimoniale.

2. I conferimenti previsti alla precedente lettera b) debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 6 - Organi istituzionali**

1. Sono organi dell'A.T.C.:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

2. La composizione, la nomina, la durata in carica e lo scioglimento degli organi dell'A.T.C. sono stabiliti con Legge Regionale.

3. Gli emolumenti degli organi dell'A.T.C. e dei componenti la Commissione tecnico-consultiva, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale.

4. I componenti degli organi dell'A.T.C. rispondono in proprio e in solido dei doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

## **Art. 7 - Incompatibilità e decadenza**

1. Le funzioni di Presidente, di Vice-Presidente e di Consigliere sono incompatibili con quelle di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale e comunale.
2. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
  - a) coloro che abbiano un giudizio pendente con l'A.T.C. o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed esigibili, verso di esso per i quali sia intervenuta legale messa in mora;
  - b) i parenti ed affini fino al terzo grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;
  - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'A.T.C..
3. Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni, la decadenza non può essere dichiarata.
4. I Consiglieri che senza giustificati motivi non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla loro carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento è trasmesso entro otto giorni all'organo che aveva effettuato la nomina.
5. Analogamente, su segnalazione del Presidente del Collegio Sindacale viene pronunciata dalla Giunta Regionale la decadenza dei componenti del Collegio che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive convocate dal Collegio stesso.
6. In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio o il Collegio Sindacale, si procede alla sostituzione nelle forme e con le modalità previste per la nomina.
7. I nuovi Consiglieri ed i Sindaci restano in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere ai predecessori.
8. I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro e dei parenti ed affini fino al terzo grado, o di società delle quali siano amministratori, o soci illimitatamente responsabili.

## **Art. 8 - Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio.
2. In particolare provvede a:
  - a) proporre e sottoporre al Consiglio gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicandone la priorità;
  - b) emanare le direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi di cui al comma precedente;
  - c) seguire e controllare l'andamento dell'Amministrazione con riferimento agli obiettivi decisi dal Consiglio;
  - d) avocare a sè, per ragioni di urgenza o di necessità, con provvedimento motivato, atti di competenza del Direttore Generale o dei Dirigenti;

- e) adottare, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sono di competenza del Consiglio, convocandolo in tal caso senza indugio, per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica;
- f) promuovere le azioni amministrative, nonché promuovere e resistere alle liti nelle materie di competenza del Pretore e del Giudice di Pace.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di competenza del Presidente sono attribuite al Consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.

### **Art. 9 - Attività del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione tiene seduta almeno una volta ogni tre mesi; è inoltre convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno od a richiesta di tre Consiglieri o di due Sindaci.

2. Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati a domicilio ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta ed indicare l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché i singoli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione deve essere ricevuta, anche telegraficamente, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione, anche sintetica, del motivo dell'urgenza.

3. La convocazione d'urgenza non è consentita per l'approvazione degli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Regione.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera di norma solo sugli oggetti posti all'ordine del giorno. Può deliberare sugli oggetti non inclusi nell'ordine del giorno quando siano presenti alla seduta tutti i membri e nessuno di essi chieda di rinviare l'argomento ad altra seduta.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, salvo diversa decisione dello stesso per la discussione di determinati argomenti.

7. Le sedute non possono in ogni caso essere pubbliche quando si discuta in ordine alle qualità o capacità di persone.

8. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, nei casi di cui al precedente articolo 8, dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano; in caso di mancanza, dal Consigliere più anziano fra i presenti.

9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta di voti favorevoli dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

### **Art. 10 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione compiere gli atti per il raggiungimento dei fini istituzionali.

2. In particolare delibera circa:

- a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
- b) la verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli obiettivi programmati;
- c) l'approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e degli atti ad essi allegati, come previsto dalla normativa vigente, assegnando al Direttore Generale la gestione del bilancio che può amministrare mediante opportune deleghe;
- d) l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione di immobili;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni, degli organici del personale, nonché dei regolamenti per l'accesso agli atti e informazioni ai cittadini ed utenti;
- f) l'accettazione di deleghe di attuazione o gestione da parte di terzi e relative convenzioni, ivi comprese le attività di cui all'articolo 4, 1° comma lettera c);
- g) la costituzione o la partecipazione a società o consorzi;
- h) la determinazione delle cauzioni da prestarsi da chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori;
- i) l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;
- l) la nomina e la revoca dei dirigenti, funzionari ed impiegati di ruolo, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti nel caso di provvedimento di revoca, nonché l'affidamento e la revoca degli incarichi di dirigenza degli uffici, su proposta del Direttore Generale;
- m) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei Consiglieri;
- n) l'accensione di mutui, le iscrizioni ipotecarie, le postergazioni, le riduzioni, rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche;
- o) gli acquisti, le vendite, le permutate di immobili e la costituzione di servitù attive e passive;
- p) l'accettazione di donazioni, lasciti ed obblazioni;
- q) il promuovimento e la resistenza alle liti nelle materie diverse da quelle previste all'articolo 8, comma 2, lettera 'f)';
- r) l'approvazione della relazione annuale relativa all'attività svolta dall'A.T.C., da presentare alla Giunta Regionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera su ogni altra materia non compresa al comma precedente, ma ad esso attribuita da leggi e regolamenti statali e regionali.

### **Art. 11 - Compiti dei Sindaci**

1. I Sindaci hanno facoltà di assistere le sedute del Consiglio.

2. I Sindaci svolgono le funzioni ad essi attribuite dalla legge ed in particolare debbono:

- a) esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
  - b) accertare che si sia adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;
  - c) effettuare riscontri di cassa;
  - d) redigere una relazione sul bilancio preventivo, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione;
  - e) esprimere parere sul conto consuntivo e redigere relazione attestandovi la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
  - f) vigilare sull'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.
3. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26.4.1993 n. 11 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 5/98 il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo generale su tutti gli atti dell'A.T.C. che implicano impegni di bilancio, relazionando al Consiglio di Amministrazione con cadenza quadrimestrale in ordine alla attività di controllo espletata.
4. Spettano al Collegio Sindacale le funzioni di controllo, in conformità di quanto previsto dal citato art. 20 della L.R. 11/93 così come sostituito dall'art. 1 della citata L.R. 5/98, su tutti i programmi di attività e di spesa, i Bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'A.T.C., sui quali la Giunta Regionale, alla data di entrata in vigore della citata L.R. 5/98 (pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 28.1.1998), non si sia ancora pronunciata ai sensi della L.R. 11/93 e del relativo Regolamento attuativo.

## **Art. 12 - Compiti del Direttore Generale**

1. La nomina, la durata in carica, il trattamento giuridico ed economico e la revoca del Direttore Generale sono regolate dalle leggi vigenti in materia.
2. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'Ente.
3. A tal fine:
  - a) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria;
  - b) formula al Presidente proposte per l'elaborazione di programmi e di direttive; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, del quale deve essere fatta menzione nei verbali delle deliberazioni;
  - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) sovrintende alla redazione e sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
  - e) adotta i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari Uffici dell'Ente;
  - f) dirige il personale attribuendo o revocando gli incarichi inerenti i vari uffici, dà esecuzione ai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro deliberati dal Consiglio, adotta le misure disciplinari previste dalle norme vigenti;
  - g) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, firma i contratti in attuazione dei programmi ed

obiettivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, attribuisce gli incarichi di ufficiale rogante a dirigenti o funzionari dell'Ente;

- h) firma, congiuntamente al responsabile dell'ufficio di contabilità, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- i) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente con facoltà di delega;
- l) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
- m) determina, informandone le organizzazioni sindacali interne, i criteri generali di organizzazione degli uffici, definendo, in particolare, le mansioni, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
- n) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
- o) soppresa;
- p) verifica e controlla le attività dei Dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- q) richiede pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- r) è Segretario del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della redazione del verbale delle sedute;
- s) conferisce, in caso di comprovata necessità derivante anche da carenze di organico, con provvedimenti motivati da sottoporre all'esame consultivo del Consiglio di Amministrazione, incarichi di collaborazione professionale a soggetti esterni;
- t) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, compresi quelli relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare necessità ed urgenza finalizzati alla conservazione del patrimonio dell'Ente ed idonei a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'attività dell'Ente.

4. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice-Direttore Generale ove esistente o dal Dirigente o funzionario di grado più elevato.

### **Art. 13 - Gestione Economico Finanziaria**

1. L'esercizio finanziario dell'A.T.C. decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. La gestione economico-finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed è unica, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre il 20 novembre secondo lo schema stabilito dalle vigenti fonti normative e regolamentari.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 maggio.

5. Detto conto si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, della determinazione delle quote b) e c) ex D.P.R. 1035/72 e del rendiconto della Gestione Speciale.
6. Nella compilazione del conto consuntivo, nonchè degli allegati che faranno parte dello stesso, si dovrà tener conto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonchè di quelle emanate dall'Amministrazione Regionale.
7. Chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori dell'Agenzia deve prestare una congrua cauzione.

#### **Art. 14 - Fondo di riserva**

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonchè per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il 3% del totale delle spese correnti, oppure un ventesimo degli utili netti annuali, fino a che il fondo medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dell'A.T.C..

#### **Art. 15 - Appalto lavori e forniture**

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali si provvede all'appalto dei lavori, alla fornitura dei beni e dei servizi in genere, alle vendite e agli acquisti mediante asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso o con il ricorso al sistema in economia.
2. Il ricorso ed altre modalità di affidamento nel rispetto delle disposizioni di legge, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 - Modifica dello statuto**

1. Le proposte di modifica al presente statuto, da sottoporre all'approvazione della Regione Piemonte, devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

#### **Art. 17 - Liquidazione dell'A.T.C.**

1. La proposta di liquidazione dell'A.T.C. deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo statuto, e soltanto in caso di accertata impossibilità a continuare a perseguire le finalità istituzionali o di perdita della metà del patrimonio.
2. Il provvedimento di cui al 1° comma diventa esecutivo con l'approvazione del Consiglio Regionale che provvede contestualmente alla nomina del liquidatore.
3. Il liquidatore, soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, rimborsa le somme che gli enti ed i privati, quando non siano state date a fondo perduto, versarono per costituire il patrimonio dell'A.T.C..
4. L'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto alla Regione.

## **Art. 18 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni regionali e nazionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTI DELLE A.T.C.  
PREVISTI DALL'ART. 20, 4° COMMA, DELLA L.R. 26 APRILE 1993, N. 11**

**CAPO I  
NORME GENERALI**

Art. 1  
(Ambito di applicazione)

1. Ferme restando le funzioni di controllo generale esercitate dai Collegi Sindacali, come previsto dall'art. 20, 2° comma, della L.R. n. 11/93, le norme del presente regolamento disciplinano le procedure, le modalità ed i tempi di esercizio del controllo di legittimità e di merito sui seguenti atti delle A.T.C.:

- a) lo Statuto, i Regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale;
- b) il programma di attività e di spesa, annuale e pluriennale, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

**CAPO II  
STATUTO, REGOLAMENTI E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL  
PERSONALE**

Art. 2  
(Statuto)

1. Ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della L.R. n. 11/93, le A.T.C. devono approvare il relativo Statuto, adeguato allo Statuto-tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 699/CR 15158 del 12.10.93, entro 15 giorni dal primo insediamento del Consiglio di Amministrazione costituito ai sensi dell'art. 6 della stessa L.R. n. 11/93.

2. Le delibere di approvazione dello Statuto e le successive proposte di modifica dello stesso sono trasmesse all'Assessorato regionale competente. Qualora entro 60 giorni dal ricevimento non siano avanzate richieste di integrazione o emendamento, lo Statuto o le sue modifiche si intendono operanti.

Art. 3  
(Regolamenti dell'attività amministrativa)

1. In prima applicazione i nuovi Consigli di Amministrazione delle A.T.C., entro 90 giorni dal loro insediamento, adottano, eventualmente confermando quelli già vigenti, i regolamenti a disciplina dell'attività amministrativa dell'ente.
2. Detti regolamenti sono trasmessi all'Assessorato regionale competente che formula eventuali osservazioni e richieste di modifica entro 90 giorni dalla data di ricevimento.
3. Analogamente, ogni successiva deliberazione inerente i regolamenti dell'attività amministrativa è trasmessa all'Assessorato competente che esercita i compiti di controllo nei termini indicati al comma 2.
4. Decorsi i termini sopraindicati senza che siano intervenute interruzioni degli stessi, a seguito di osservazioni o richieste di modifica, le relative deliberazioni esplicano i loro effetti.
5. Si fa riserva di impartire specifiche istruzioni per la predisposizione dei seguenti regolamenti:
  - Regolamento per l'accesso agli atti ex lege n. 241/90;
  - Regolamento dei contratti;
  - Regolamento delle spese in economia;
  - Regolamento di riparto delle spese manutentive.

#### Art. 4

#### (Ordinamento degli uffici e del personale)

1. Ai sensi ed in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 11/93, le A.T.C. provvedono, entro 120 giorni dall'approvazione dello Statuto, all'adozione di apposito Regolamento del personale ed allegata pianta organica, definendo nel contempo l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Al regolamento del personale è altresì allegato il Regolamento dei concorsi per il reclutamento del personale.
2. Gli atti di cui al 1° comma, successivamente all'adozione, sono trasmessi all'Assessorato regionale competente. La Giunta Regionale provvede alla relativa approvazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento, sempre che i termini non siano interrotti da richieste di chiarimenti o modifiche dei regolamenti adottati.
3. Successive proposte di modifica di detti ordinamenti saranno esaminati dalla Giunta Regionale nei termini di cui al 2° comma.
4. Sono soggetti ad autorizzazione regionale la mobilità del personale, i reinquadramenti del personale in servizio, nonché le assunzioni in deroga. Le relative richieste di autorizzazione sono indirizzate all'Assessorato competente, per le necessarie valutazioni di legittimità e di compatibilità finanziaria, che si esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Nessuna autorizzazione può essere rilasciata in carenza della ridefinizione della pianta organica ai sensi del D.Lgs. n. 29/93 e dell'attuazione dei piani inerenti la mobilità.

### **CAPO III**

### **BILANCIO E PROGRAMMA DI ATTIVITA' E DI SPESA**

Art. 5  
(Bilancio di previsione)

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/93, le A.T.C. approvano, entro il 20 novembre di ogni anno il bilancio di previsione relativo all'anno successivo, in conformità allo schema di bilancio tipo approvato con Decreto Interministeriale 10 ottobre 1986, n. 3440, ed alla codifica dei capitoli di entrata e di spesa di cui al Decreto Ministero del Tesoro 21 dicembre 1992. Contestualmente approvano, in via previsionale, l'ammontare delle spese di amministrazione e manutenzione per vano gestito, come definite dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 19 lettere b) e c), sulla base dei criteri e dei prospetti dimostrativi della formazione di dette quote contenuti nella circolare Ministero Lavori Pubblici n. 142/c del 27 febbraio 1986.
2. Il bilancio di previsione è corredato, oltre che dalle relazioni del Presidente e del Collegio Sindacale, da una relazione tecnica illustrante le motivazioni a supporto delle impostazioni adottate e delle previsioni operate.
3. Al bilancio preventivo dovrà inoltre essere allegato un programma di attività e di spesa con proiezione triennale relativo alle iniziative più significative ed agli investimenti che si intendono assumere nel medio periodo, nel quadro del perseguimento dei fini statutari.
4. I documenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasmessi all'Assessorato regionale competente. Qualora, entro 40 giorni dal ricevimento, non siano state richieste integrazioni o modifiche che interrompano i termini, il bilancio di previsione ed i relativi allegati si intendono approvati.
5. Ove il 1° gennaio dell'anno a cui il preventivo si riferisce il documento non risulti approvato, si darà luogo ad una gestione in esercizio provvisorio, come disciplinato, per gli Enti locali, dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, art. 15.
6. Ogni delibera di variazione o assestamento di bilancio è trasmessa per conoscenza all'Assessorato regionale competente.

Art. 6  
(Conto consuntivo)

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/93, le A.T.C. approvano, entro il 30 maggio di ogni anno, il conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in conformità al Decreto Interministeriale 10 ottobre 1986, n. 3440 e, per quel che concerne i risultati economici e patrimoniali della gestione, allo schema di bilancio di cui alla circolare Ministero Lavori Pubblici n. 142/c del 27 febbraio 1986.
2. Contestualmente le A.T.C. approvano, in via consuntiva, l'ammontare delle spese di amministrazione e manutenzione, sulla base dei prospetti dimostrativi della formazione delle quote "b" e "c" contenuti nella già citata circolare ministeriale n. 142/c, ed il prospetto di rendiconto annuale della gestione speciale (GS4), redatto in conformità ai disposti della circolare CER n. 25/c del 21 ottobre 1981.
3. La deliberazione di approvazione del conto consuntivo, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/93, deve contenere la proposta di utilizzo dei rientri della gestione speciale, da versare entro il 30 giugno alla Sezione autonoma della Cassa DD.PP.. Qualora il conto consuntivo

presenti un disavanzo finanziario, l'A.T.C., ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/93, dovrà, con la stessa deliberazione, proporre un piano di risanamento, anche pluriennale, finalizzato all'assorbimento del disavanzo finanziario stesso.

4. Al conto consuntivo, infine, deve essere allegata la relazione di valutazione dell'attività e dell'operatività dell'Agenzia, prevista dall'art. 6, 7° comma, della L.R. n. 11/93. La relazione deve contenere, ove richiesti, anche specifici rilievi e valutazioni di singoli componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. Sull'insieme dei documenti allegati e costituenti il conto consuntivo trasmessi all'Assessorato regionale competente, la Giunta Regionale si esprime con propria deliberazione entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione.

#### **CAPO IV NORME FINALI**

##### Art. 7

1. Le norme contenute nel presente regolamento attuativo prevalgono, per le materie trattate, sulle disposizioni della circolare del Presidente della Giunta Regionale 2 agosto 1989, n. 17/URE. Restano peraltro integralmente confermati gli indirizzi ivi contenuti, richiamando in particolare le indicazioni comportamentali relative ai Collegi dei Sindaci.

**MODIFICHE DALLO STATUTO-TIPO  
DELLE AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA  
APPROVATO CON D.C.R. N. 699-15158 DEL 12 OTTOBRE 1993**

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Vista la propria deliberazione n. 699 C.R. 15158 del 12 ottobre 1993 relativa all'approvazione dello Statuto-tipo delle Agenzie Territoriali per la Casa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 25-5928 in data 12 febbraio 1996, con cui si propongono al Consiglio Regionale alcune modifiche al predetto Statuto-tipo relative alla rappresentanza legale dell'Ente attualmente in capo al Direttore Generale;

preso atto delle motivazioni indicate nelle premesse della D.G.R. n. 25-5928 sopra richiamata;

sentita la competente Commissione consiliare,

delibera

di modificare il testo dello Statuto-tipo delle Agenzie Territoriali per la Casa, approvato con D.C.R. n. 699-15158 del 12 ottobre 1993, come segue:

a) il comma 1 dell'articolo 8 (Presidente) è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio”;

b) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 8, è aggiunta la seguente lettera:

“f) promuovere le azioni amministrative, nonché promuovere e resistere alle liti nelle materie di competenza del Pretore e del Giudice di Pace”;

c) la lettera q) del comma 2 dell'articolo 10 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) è sostituita dalla seguente:

“q) il promuovimento e la resistenza alle liti nelle materie diverse da quelle previste all'articolo 8, comma 2, lettera ‘f)’”;

d) il comma 2 dell'articolo 12 (Compiti del Direttore Generale) è sostituito dal seguente:

“2. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'Ente”;

e) all'art. 12, comma 3, lettera g) dopo la parola “contratti” si aggiunge: “in attuazione dei programmi ed obiettivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione”;

- f) la lettera o) del comma 3 dell'articolo 12 (Compiti del Direttore Generale), è soppressa;
- g) all'art. 12, comma 3, lettera s) dopo la parola "motivati" si aggiunge: "da sottoporre all'esame consultivo del Consiglio di Amministrazione";
- h) all'art. 12, comma 3, lettera t) dopo la parola "straordinaria" si aggiunge: "di particolare necessità ed urgenza finalizzati alla conservazione del patrimonio dell'Ente ed".

(omissis)

**Estratto dal Bollettino Ufficiale della  
Regione Piemonte n. 4 del 28.1.1998**

**Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5**

**Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n.  
11**

**“Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65” ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 “Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”**

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L’articolo 20 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 è sostituito dal seguente:

*“Art. 20. (Disciplina del controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC)*

1. La Regione attraverso la Giunta regionale, esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all’accertamento della produttività degli enti. A tal fine promuove iniziative di indirizzo nei confronti delle ATC, nel rispetto degli indirizzi generali e nella promozione delle attività istituzionali, per il conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione stessa in attuazione delle leggi e dello statuto.

2. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione valendosi, in particolare, del programma di attività e di spesa annuale e pluriennale, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, al fine di verificarne la rispondenza al perseguimento degli obiettivi statutari. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale lo statuto, la dotazione organica del personale limitatamente alla consistenza numerica del personale, il regolamento degli uffici di cui all’articolo 12, il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ogni altra disposizione regolamentare in ordine alla quale la Regione impartisca apposite istruzioni.

3. Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai Collegi sindacali su tutti gli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità delle ATC. I Collegi sindacali sono,

inoltre, tenuti ad attestare la rispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilità dell’esercizio. I Collegi sindacali, a cadenza quadrimestrale, sono tenuti a relazionare ai rispettivi Consigli di Amministrazione in ordine all’attività di controllo espletata.

4. Il Collegio sindacale è tenuto a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qual volta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.

5. E’ data facoltà alle ATC compatibilmente con gli equilibri finanziari e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società di revisione.

6. La Giunta regionale provvede a stabilire le procedure, le modalità ed i tempi per l’esecuzione dei controlli previsti ai commi 1 e 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

**Art. 2.**

1. Il titolo V della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, è sostituito dal seguente:  
“Titolo V. CONTROLLO DELLE ATC”.

**Art. 3.**

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, le parole: “25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, le parole: “25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.

**Art. 4.**

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i programmi di attività e di spesa, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle ATC, sui quali la Giunta regionale non si è ancora pronunciata ai sensi della l.r. 11/1993, e del relativo regolamento attuativo, sono soggetti alla disciplina dei controlli previsti dall’articolo 20, come modificato dall’articolo 1 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.  
Data a Torino, addì 21 gennaio 1998

Enzo Ghigo

Estratto dal Bollettino Ufficiale della  
Regione Piemonte n. 6 dell'11.2.1998

**Avviso di rettifica**

Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5

Ai fini di consentirne una adeguata comprensione, si provvede alla rettifica del titolo della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 gennaio 1998) che viene pertanto così ripubblicato:

Legge regionale 21 gennaio 1998 n. 5

**Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**